



TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TERNI

PROTOCOLLO DI INTESA

**per la istituzione di un elenco di Avvocati disponibili ad
assumere l'Ufficio di Amministratore di Sostegno**

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a cursive 'M.' followed by a superscript '9'. The second signature is a more complex, stylized cursive mark.



Il Presidente del Tribunale di Terni, dott.ssa Emilia Fagnoli,

E

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni,

Avv. Andrea Colacci

Premesso

-che allo scopo di agevolare il Giudice tutelare nella scelta del soggetto idoneo a ricoprire l'ufficio di amministratore di sostegno, nelle ipotesi in cui sia necessaria la nomina di soggetti diversi da quelli individuati dall'art. 408 comma 1 c.c., il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni si incarica di fornire un elenco aggiornato di professionisti disponibili a prestare la propria collaborazione con l'Ufficio del Giudice tutelare, tenuto dai magistrati della Sezione;

-che i giudici tutelari, fermo restando l'esercizio discrezionale del loro potere giurisdizionale, potranno attingere anche da tale elenco per la nomina degli amministratori di sostegno, dei tutori e dei curatori, secondo un principio di turnazione, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio, con la natura e la complessità dell'incarico, tenendo in conto ove possibile del criterio della vicinanza territoriale al beneficiario;

Convengono

ELENCO DEGLI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO

1. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni si impegna a fornire un elenco degli Avvocati disponibili ad assumere tale pubblico ufficio;
2. L'elenco sarà trasmesso dal COA al Presidente del Tribunale;
3. Il COA si incarica di raccogliere le domande di iscrizione all'elenco, verificare la completezza della documentazione allegata alle singole domande, nonché l'assenza di cause ostative all'iscrizione o alla permanenza nell'elenco e trasmette al Presidente del Tribunale l'elenco compilato sulla base delle domande valutate complete ed ammissibili, le domande stesse e la documentazione allegata;
4. Il COA si incarica altresì di procedere alla revisione dell'elenco attualmente in uso aggiornando ove necessario i dati personali, verificando la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione all'elenco stabiliti nei punti 5 e 6 e richiedendo agli interessati il deposito di una dichiarazione attestante il numero degli incarichi in essere, quali amministratori di



sostegno e tutori; l'elenco così aggiornato sarà trasmesso al Presidente del Tribunale per la formazione dell'elenco definitivo di cui al punto 1.

5. L'elenco di cui al punto 1 è aggiornato annualmente a cura del COA. A tal fine, è cura degli iscritti rinnovare, entro il 31 gennaio di ogni anno, la propria disponibilità. In difetto, saranno cancellati di diritto. Nel medesimo termine, gli iscritti sono tenuti ad indicare il numero di incarichi ricevuti e ancora in essere.
Il COA provvede a raccogliere le dichiarazioni di disponibilità trasmettendo al Presidente del Tribunale l'elenco di quanti dovranno essere cancellati per mancata rinnovazione e a segnalare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali sopravvenute cause di esclusione;
6. Con cadenza semestrale il COA consente l'inserimento nell'elenco di nuovi professionisti disponibili a ricoprire l'incarico, che presenteranno la domanda secondo le modalità qui illustrate.

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

7. I requisiti per l'iscrizione nell'elenco sono così stabiliti:
 - a) iscrizione all'Albo professionale da almeno 3 anni;
 - b) assenza di condanne penali definitive, oppure, aver ottenuto provvedimento di riabilitazione;
 - c) assenza di condanne disciplinari definitive e di procedimenti disciplinari in corso;
 - d) comprovata esperienza professionale nel settore famiglia e tutela delle persone;
 - e) attestazione di avvenuta frequentazione di corso di formazione, organizzato dal COA con la collaborazione del Tribunale di Terni o aver esercitato il ruolo di Amministratore di sostegno in almeno tre procedimenti;

RINUNCE ALL'INCARICO – CANCELLAZIONE

Costituisce motivo di cancellazione dall'elenco aver rifiutato la nomina per tre volte in un anno, indipendentemente dal motivo.

A tal fine il Tribunale avrà cura di comunicare al COA, nella persona del suo Presidente, il nominativo del professionista incorso in tale motivo di cancellazione. Il professionista potrà ripresentare richiesta di inserimento l'anno successivo.

FORMAZIONE

8. Il COA proporrà dei corsi di formazione al fine di consentire la frequentazione per l'iscrizione all'elenco e dei percorsi formativi e delle occasioni di aggiornamento cui parteciperanno periodicamente gli avvocati iscritti all'elenco, aventi ad oggetto la specifica figura dell'A.D.S. ed i relativi compiti.



DOMANDA DI ISCRIZIONE

9. La domanda di iscrizione all'Elenco, redatta secondo il modulo allegato al protocollo, dovrà contenere l'indicazione di eventuali specifiche competenze professionali e dovrà essere depositata presso il COA e contenere a pena di esclusione: a) la richiesta di iscrizione; b) l'anagrafica completa del richiedente l'iscrizione; c) l'indicazione del recapito telefonico di studio e dell'indirizzo pec; d) mediante separata dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex Dlgs. 445/2000, le dichiarazioni di cui ai punti a), b) c), del punto 7 che precede e relativa al numero di incarichi di amministrazione di sostegno o di tutela in essere.

Il presente Protocollo è efficace per due anni dalla data della stipula e si rinnoverà tacitamente di anno in anno salvo recesso che le parti potranno comunicare entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Terni, 18.06.2025

Il Presidente del Tribunale di Terni

Dott.ssa Emilia Fagnoli

Il Presidente del C.O.A. di Terni

avv. Andrea Colacci